

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 04-04-2008, n. 8735
NOTIFICAZIONE (MAT. CIV.)
Ufficiale giudiziario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f.

Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione

Dott. SETTIMI Giovanni - Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. BENINI Stefano - Consigliere

Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato PETRACCA NICOLA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ASL/(OMISSIS) di LEGNAGO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 496/05 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 07/07/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/08 dal Consigliere Dott. Bruno BALLETTI;

udito l'avvocato Nicola PETRACCA;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'A.G.A..

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 04-04-2008, n. 8735

P.Q.M.

Tanto premesso, la Corte di Cassazione, a sezioni unite civili, rimette in termine il ricorrente per la notifica del ricorso per cassazione alla "ASL (OMISSIS) di Legnago"; assegna al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla rituale cennata notifica; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2008

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 04-04-2008, n. 8735

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Rilevato che con la memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dedotto che “mentre in calce al ricorso per cassazione la relata di notifica è stata correttamente riportata e reca la seguente dicitura: io sottoscritto Assistente U.N.E.P., ad istanza come sopra, ho notificato il suesteso atto a ASL (OMISSIS) DI LEGNAGO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Venezia San Marco Calle del Pestrin 3427, presso lo studio dell'avv. Walter FALCIANI, sulla busta nella quale l'atto è stato inserito dall'Ufficiale Giudiziario, la relata è stata riportata, con la omissione dell'indicazione che l'indirizzo ivi indicato era quello del procuratore domiciliatario Avv. Walter FALCIANI, talchè, l'atto è stato restituito al mittente per indirizzo inesatto e destinatario sconosciuto” e che, quindi, ha richiesto di essere rimesso in termine e di assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notifica del ricorso;

Accertato, in base alla disamina degli atti, la veridicità di quanto dianzi dedotto dal ricorrente;

Considerato che il ricorso per cassazione de quo deve intendersi tempestivo e rimarcato che, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la notifica di un atto, che debba compiersi entro un determinato termine, per il notificante deve ritenersi perfezionata al momento della consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di notificare (cfr Cass. n. 2593/2006) - nella specie, il ricorso, al fine della notifica a mezzo del servizio postale, risulta consegnato agli Ufficiali Giudiziari della Corte di Appello di Roma in data 24 giugno 2006, e la sentenza impugnata risulta pubblicata il 7 luglio 2005.
